

# Il rischio nella pratica dello sci: tra prevenzione e soccorso



Marisella Chevallard

Ricerca sulla realtà della Valle d'Aosta per

Forum giuridico Europeo della neve

Bormio 15 dicembre 2012

## IL RISCHIO NELLO SCI E NELLA VITA TRA ATTUALITA' E ACCETTABILITA'

Nelle ultime stagioni invernali ed in particolare in quella 2011/2012, in Valle d'Aosta l'emergenza incidenti in montagna e soprattutto nelle stazioni di sci si è aggravata in maniera allarmante. Nel leggere il giornale "La Stampa" che pubblica la pagina della Valle d'Aosta, oppure i giornali locali settimanali come "La Vallée" o "Il Corsivo" erano normali le notizie di incidenti. Andare sulle piste e incontrare un toboga era un'evenienza quotidiana. Stupiva in particolare la gravità degli incidenti, talvolta anche con esiti mortali. A titolo di esempio, l'ANSA Valle d'Aosta in data 3/1/12, in un martedì nel pieno delle vacanze invernali, riferiva di ben cinque interventi dell'elicottero del soccorso alpino distribuiti su tutto il territorio regionale: alle 10 sul ghiacciaio del Toula, servito dalla Funivia del Monte Bianco, per trauma ad un ginocchio; alle 11,30 sulle piste di sci in località Gabiet di Gressoney la Trinité (malore); alle 13,05 a Courmayeur per trauma alla schiena; alle 14,20 ad Antagnod, località nella Valle d'Ayas, comprensorio Monterosa-ski, per trauma cranico; alle 16,55 a Champoluc ancora in Val d'Ayas, ma sul versante della Testa Grigia, per emorragia; infine alle 16 in località Estoul sopra Brusson, sempre in Val d'Ayas, questa volta per assistere un turista in passeggiata con racchette da neve colpito da malore. In un articolo apparso a fine febbraio a firma Cristian Pellissier "*Sci, quasi un bollettino di guerra*" si commentava l'esito tragico della domenica con trenta incidenti, di cui alcuni gravi e dodici con richiesta di elisoccorso su tutto il territorio valdostano. Nella ricerca della causa, l'autore intervistava gli operatori ottenendo diagnosi disparate. Secondo Ivan Cottino, direttore della Scuola di sci "Pila Evolution" poteva aver influito la variazione della neve che, in una settimana, da morbida e invernale si stava trasformando con tratti ghiacciati e duri che mutavano nelle ore in neve marcia, ma si doveva tener conto anche dell'alta affluenza per il tempo bello e favorevole, oltre al comportamento degli sciatori alcuni spericolati e imprudenti. Aggiungeva Guido Regruto, presidente dell'Associazione "Direttori di pista e Pisteurs secouristes", come dovesse essere importante la cura del materiale, non sempre in ordine e con le lamine adeguate alla neve ghiacciata, mentre "assolveva" gli snowboarder spesso indicati come "per natura pericolosi" mentre non sempre è così, anche tra gli sciatori vi sono molti imprudenti, fra cui inesperti che si lasciano prendere dall'euforia. Alessandro Cortinovis, guida alpina e direttore del soccorso alpino, riferiva con preoccupazione un incremento di incidenti del 15% circa nell'anno 2011 rispetto al precedente, complice, a suo parere la disponibilità di materiale sempre migliore e che invoglia alla velocità. Vittorio Alliod, istruttore di sci e di snowboard, commentava come nella domenica in questione la neve fosse molto dura, dappertutto anche in Valle, egli era sulla Vallée Blanche a Chamonix, ma soprattutto, a suo parere, ci sono persone che si sopravvalutano e utilizzano sci da gara anche in pista. "In un attimo, dice, si raggiungono anche 80 Km/h, domenica era nel periodo di Carnevale e c'era con un sacco di gente sulle piste". Da La Thuile Gilberto Roulet, direttore delle piste riferisce che la neve era invece ottima, forse nel sabato aveva mollato un po', ma domenica le condizioni erano ottime. Nella conclusione dell'articolo, citando Ivan Cottino, il giornalista annota come molti incidenti, circa il 70 %, avvengano nel pomeriggio, complice la stanchezza. I dati dei soccorsi non sono facilmente interpretabili. Ferruccio Fournier, presidente dell'Associazione degli impianti a fune della Valle d'Aosta, mette in guardia da giudizi a volte improntati all'emozione delle notizie e rileva come l'aumento del 15 % degli interventi del soccorso sia un dato che tiene conto di tutti i sinistri, in tutte le stagioni, mentre le proporzioni tra utenti, sempre in aumento, e infortuni, così come dai rapporti pervenuti dalle stazioni di sci, proprio in questo anno sarebbero invece nella media e anzi diminuiti rispetto all'anno precedente, mentre, facendo un rapporto con il numero dei passaggi, l'annata più "nera"

sarebbe stata quella della stagione 2007/2008. Negli incidenti sulle piste di sci, sono i pisteurs che provvedono al soccorso immediato dell'infortunato e nei casi più gravi chiedono l'intervento dell'elicottero della protezione civile. L'elicottero in Valle d'Aosta staziona presso l'aeroporto Corrado Gex in località Saint Christophe, dove ha sede la Centrale unica del soccorso, modello operativo integrato al quale partecipano la Direzione regionale della Protezione civile, il soccorso sanitario dell'Azienda USL con proprio medico di turno, appositamente addestrato anche per l'intervento immediato in montagna, i vigili del fuoco, il Corpo forestale della Valle d'Aosta e il Soccorso Alpino Valdostano. L'intervento delle guide alpine nelle richieste di aiuto in montagna fa parte della tradizione alpina. Il soccorso alpino è divenuto istituzione sin dal 1975 con il testo legislativo dell'ordinamento delle guide e degli aspiranti guide alpine della valle d'Aosta, è stato riorganizzato con Legge regionale 17/4/2007 n.5 come braccio operativo della protezione civile, con propri organi e autonomia finanziaria finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali che sono la prevenzione, l'intervento di soccorso e di prima assistenza, la formazione di personale altamente addestrato ed aggiornato, la predisposizione del piano regionale di soccorso in montagna. Al momento della chiamata di soccorso, quando l'evento accade sulle piste, sono gli stessi pisteurs a dare tutte le indicazioni necessarie al soccorso alpino chiamato, altrimenti l'infortunato, o il compagno che lo sta assistendo viene invitato a fornire le indicazioni di base sul che "che cosa è avvenuto" (valanga, caduta, malore), quante persone sono coinvolte, "dove" con la maggior precisione possibile, "da quanto tempo", quali sono sul luogo le condizioni meteo e se vi è possibilità di atterraggio, infine se è possibile mantenere un contatto telefonico o radio. Su queste prime indicazioni il personale di turno dà le raccomandazioni di base all'infortunato e organizza la spedizione di soccorso.

Attività di soccorso alpino valdostano	I- trimestre 2012
Sci alpinismo	15
Sci fuoripista	44
Sci in pista	225
Racchette da neve	4
Alpinismo	10
Escursionismo	4
Altro- (vita comune)	53
Totale	355

L'intervento, qualora giustificato da effettiva necessità è gratuito, in quanto costituisce prestazione di pronto soccorso, non così nel caso di richiesta senza valido motivo, per stanchezza, piccoli incidenti che non compromettono la capacità di rientrare coi propri mezzi eccetera, in tali casi il costo dell'intervento, attualmente, è fissato per delibera di Giunta regionale in €.750. Durante l'anno solare 2011, il soccorso alpino ha registrato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 ben 1149 interventi, con una crescita del 15% rispetto all'anno precedente ed una maggiore incidenza nel periodo invernale. <sup>1</sup>Viene spontaneo chiedersi se questi numeri corrispondano ad un rischio

---

<sup>1</sup> Il corpo forestale dello stato, Ispettorato generale, al convegno tenuto a Roma l'11/2/2011 ha reso noti i dati degli interventi per incidenti in alta quota degli ultimi 25 anni. Segnalando per l'anno 2010 circa 26.000.000 di passaggi sulle piste di sci e più di 1200 interventi di soccorso del Corpo forestale dello Stato.

accettabile o se e come sia opportuno o necessario intervenire ad arginare il fenomeno. In un particolare momento, in cui si erano verificati in pochi giorni diversi incidenti in neve fresca, i nostri parlamentari discutevano sull'opportunità di una mitigazione del fenomeno mediante una normativa restrittiva. Nella seduta del senato del 10 febbraio 2010, aveva preso la parola Antonio Fosson, maestro di sci, medico chirurgo, fondatore del reparto medicina della montagna dell'Ospedale Umberto Parini di Aosta, senatore per la Valle d'Aosta. "Non si può agire sull'onda dell'emotività" - diceva in relazione a tragici eventi occorsi nel febbraio 2010 - "abbiamo bisogno di un testo completo e ragionato, che punisca solo i comportamenti irresponsabili" e con crude parole aggiungeva "bisogna punire gli idioti imprudenti, non chi vive e lavora in montagna."<sup>2</sup> Ed in particolare "il rischio nella pratica degli sport della montagna non può essere eliminato completamente, ma può essere ridotto se affrontato soprattutto in alcuni percorsi con l'aiuto di professionisti". Quello che però è parso allarmante in questa scorsa stagione invernale 2011/2012 è che gli incidenti hanno colpito qualsiasi fascia di utenti, indipendentemente dall'età e dalla preparazione, sfatando un luogo comune per cui la maggior parte degli incidenti avrebbero dovuto riguardare sciatori imprudenti o temerari. Emblematico è stato l'incidente occorso a Elio Fiabane, un uomo di quarantanove anni, dunque ancora giovane, ma in età di saggezza, proveniente da una famiglia che vive di pane e sci da generazioni, fratello di Roberto, atleta, maestro di sci e allenatore da anni da ultimo della squadra nazionale francese di sci discipline veloci, zio di Simone, atleta di sci, snowboard e a sua volta anche allenatore oltre che maestro di sci e già direttore della Scuola di sci di Pila. Elio, geometra di professione era un ottimo sciatore e sulla pista più facile di Pila stava provando i nuovi sci scelti tra un modello di alta qualità e ben curati, quando finiva contro un cannone da neve, trasportato in ospedale con politrauma e fratture, moriva per complicanze sopraggiunte. L'andamento non si è troppo placato, ma ha cambiato scenario nell'estate. Mentre iniziavo a scrivere la mia relazione, nel settembre di questo stesso 2012, il soccorso alpino era impegnato nella ricerca di un alpinista sorpreso dal mal tempo sulla via del pilone centrale della Brenva sul Monte Bianco. Una via nota per la difficile ritirata di Walter Bonatti, che, sorpreso dal mal tempo era riuscito a mettere in salvo il suo cliente, mentre decedette il compagno Oggioni. Ci si chiede come una società moderna, che ha esigenze di sicurezza della popolazione, possa tollerare questi rischi e come affrontare il difficile compito della protezione civile fra il rispetto della libera determinazione del cittadino, l'esigenza di salvezza della popolazione, la verifica delle posizioni di garanzia poste a tutela dei singoli. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinato, la gestione del rischio nelle indicazioni che il D.L.vo 9/4/2008 n.81<sup>3</sup> impone agli imprenditori, deve essere valutata in termini di controllo dell'esposizione al rischio e di valutazione della gravità di un evento dannoso possibile, con l'indicazione che se un'attività prevede un rischio grave, immediato, inevitabile con alto grado di probabilità, tale attività semplicemente non deve avere luogo ossia deve essere evitata, mentre quando il pericolo può essere superato è indicata la necessità di una buona prevenzione basata su appropriate misure di protezione oltre che sull'informazione e la formazione. La società moderna sotto questo aspetto è anacronistica, infatti si pretende la massima responsabilizzazione a carico dell'imprenditore nel campo del lavoro, con coinvolgimento della

---

<sup>2</sup> Nella discussione del disegno di legge 1817/3/2010, venne ritirata la proposta di emendamento esclusivamente sanzionatorio, ed il gruppo amici della montagna con carattere trasversale si pose allo studio di una proposta organica condivisa.

<sup>3</sup> D.L.vo 9/4/2008 –attuazione dell'articolo 1 della L.3 agosto 2007 n.123 "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art.18 c.1 lett.da h) a n)

collaborazione dei lavoratori, ma nello sport e nel tempo libero gli utenti sfuggono ad ogni regola di prudenza.

## L'ASSUNZIONE DI POSIZIONI DI GARANZIA RISPETTO ALLA SICUREZZA

In un articolo apparso su “Rivista italiana di diritto e procedura penale” n.1/2012, il prof. Giorgio Marinucci citava una monografia risalente al 1930 nella quale si parlava di “una felice rarità dei reati colposi ad onta delle immense possibilità di rendersene autori”<sup>4</sup> e annotava come, a distanza di molti anni da allora la realtà appaia assai cambiata. Riferisce l'autore che le statistiche giudiziarie a fronte di una stabilità di numeri e proporzioni nel campo dei reati dolosi, mostra invece una curva della criminalità colposa in forte, “spaventoso” aumento, soprattutto negli ultimi quarant'anni. Egli attribuisce tale fenomeno al grande progresso scientifico ed economico dei tempi moderni, che mette a disposizione delle persone strumenti assai potenti e in grado di amplificare nel bene e nel male l'effetto delle azioni umane. Vale a dire che con la sola forza dell'uomo e con le possibilità modeste delle macchine esistenti nel primo novecento, si potevano sì fare danni, ma molto meno di quanto può avvenire ai tempi nostri, dove l'ampio utilizzo dell'energia e lo sviluppo tecnologico hanno creato strumenti di grande potenza che a quell'epoca non erano nemmeno immaginabili. Con queste dotazioni, un alto grado di rischio è divenuto normale nella vita sociale, nelle stesse case di ogni persona, nelle nostre abitudini di vita. A titolo solo esemplificativo basta riflettere che oggi possiamo disporre di automobili che raggiungono duecento km/h, le aziende utilizzano macchine operatrici in grado di movimentare enormi masse di materiale o grandi pesi, abbiamo mezzi di trasporto pubblico in grado di trasportare ad alta velocità un grande numero di passeggeri, aerei, navi e, aggiungiamo, funivie che in pochi minuti trasportano in alta montagna centinaia di passeggeri, sospesi ad una fune posta a diversi metri dal suolo. Per contro la stessa tecnologia ci consente strumenti di difesa utili se ben gestiti, come la possibilità di comunicazioni globali in grado trasmettere in pochi secondi dati ed informazioni, conseguente possibilità di prevedere i pericoli naturali con alto grado di precisione. L'energia ha cambiato anche le abitudini delle persone, le pretese, il rendimento e la disponibilità di maggior tempo libero da dedicare ad attività a piacere, con sempre maggiori esigenze. La montagna e lo sci non sono estranei a questa rivoluzione, anzi ne hanno tratto motivo di sviluppo. Da una parte le bellezze dell'ambiente incontaminato attraggono le persone, d'altra parte il desiderio di cimentarsi con l'alpinismo, con lo sci e tutti gli sport della neve e della montagna significa anche affrontare i rischi connessi. La società moderna complessivamente e ciascuno di noi nella propria mente, proviamo due diverse pulsioni, da una parte vivere appieno la propria vita alla ricerca di emozioni forti ed appaganti, ma d'altra parte esigere una sempre maggior richiesta di sicurezza in ciascuna delle attività umane. Lo sport non può più essere visto come un fenomeno isolato in cui ciascuno deve rendere conto solo a sé stesso<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> L'autore della monografia fu Karl English: “Untersuchungen.....(1930)

<sup>5</sup> Hemingway in “Festa mobile” scritto attorno al 1957/60, racconta le proprie esperienze sugli sci risalenti agli anni 1920/30 e scrive: “Da Schrunz non c'erano skilift né funicolari, ma piste e mulattiere che portavano per brevi valli sino ad alta quota. Salivi su pelli di foca che attaccavi al fondo degli sci. In testa alle valli c'erano i grandi rifugi del Club alpino per gli scalatori estivi dove pernottavi e lasciavi i soldi per la legna che avevi consumato. In certi rifugio dovevi portarti la tua legna o, se stavi per intraprendere una lunga escursione in alta montagna o sui ghiacciai, ingaggiavi qualcuno che ti portasse legna e provviste e ti creavi un campo base”. Il racconto prosegue ricco di sensazioni ed emozioni, autodefinendo sé stesso ed i compagni “diavoli stranieri” appellativo affibbiato loro dai contadini del Montafon a “quelli che vogliono andare in montagna quando la gente avrebbe dovuto starne lontano”. Nel racconto

nemmeno quando è vissuto come esperienza individuale non organizzata, infatti all'imprudenza delle persone che si espongono al pericolo corrisponde un'esigenza di solidarietà sociale che mette in moto una manovra di soccorso con esposizione al rischio del personale addetto. Quando poi le attività sportive si svolgono in strutture appositamente predisposte e l'organizzazione movimentata gruppi indeterminati di persone, non si può più ignorare l'aspetto della necessaria sicurezza, poiché possiamo sostenere che lo sport è garantito nella nostra Costituzione per il positivo ritorno in termini di salute, benessere e miglioramento delle prestazioni fisiche, non certo come foriero di infortuni e procurate disabilità<sup>6</sup>. Ne consegue che negli sport della neve e in particolare nelle stazioni di sci si presenta la necessità di disciplinare l'attività per garantire la sicurezza, quindi si creano incarichi di alta responsabilità, posizioni di garanzia verso gli utenti, e tra gli sportivi stessi reciprocamente.

## IL COMPORTAMENTO CORRETTO DELLO SCIATORE E LA VIGILANZA

La montagna è bella per la sua immensità, non è pensabile recintare, delimitare, isolare gli spazi, occorre semplicemente conoscerla e rispettare la sua integrità sia dove è proprietà privata, sia dove è demaniale. A queste condizioni e alla base di ogni ragionamento vi è perciò la lecita e libera scelta del cittadino nell'applicazione del principio costituzionale del diritto di muoversi liberamente su tutto il territorio dello stato<sup>7</sup>. Non è pensabile, nella pratica, un sistema di delimitazione del pendio nevoso servito da impianti di risalita, posti a collegamento tra base della stazione e sommità, e delle piste appositamente predisposte. Lo sciatore o lo snowboarder possono tranquillamente esercitarsi dentro e fuori dalla pista. Identico ragionamento è anche applicabile ai percorsi dedicati ai fondisti o ai frequentatori che preferiscono le racchette da neve. In questi contesti, liberamente accessibili, la pista rappresenta una struttura curata e predisposta per rendere più agevole, gradevole e sportiva la sciata, senza che sia possibile inibire il fuori pista o il "fuori da percorsi preparati" per chi è sciatore più bravo e si sente di praticarli. Ognuno però in pista e fuori pista deve rispettare lo spazio degli altri e l'identico diritto a godere delle medesime sensazioni di gioiosa esaltazione. La sicurezza degli sciatori nella stazione di sci, in pista e anche fuori pista è in primo luogo garantita dal comportamento di ciascuno poiché ciascuno infatti è tenuto a rispettare gli spazi occupati dall'altro sciatore e giustamente si comporta nella convinzione di poter fare affidamento su analogo rispettoso comportamento di tutti gli utenti. In particolare vi è una naturale attrazione verso i propri simili, che porta a seguire gli esempi, le tracce, e fa sentire la gente più sicura dove ci sono anche "gli altri" ma va compensata mantenendo la giusta distanza che permette a ciascuno di sciare e per i discesisti di fare le curve ed evoluzioni sulla neve che fanno la gioia degli sciatori. In Valle d'Aosta, la legge regionale sulle piste (17/3/1992 n.9 e successive modificazioni) prevede all'articolo 11 un generico obbligo per l'utente di "comportarsi senza mettere in pericolo l'altrui incolumità o provocare danno alle cose e alle persone" ed all'articolo 13 nel caso di inosservanza sancisce una sanzione da € 50 a € 300. La vigilanza sulle piste è demandata alle forze di polizia presenti, ai vigili comunali competenti per zone e al corpo forestale valdostano, e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni

---

descrive una sciagura nell'Alberg in cui alcuni turisti insistettero con la guida Herr Lent per una gita nonostante le avverse condizioni. In tredici furono presi dalla slavina e nove perirono.

<sup>6</sup> Costituzione italiana: articolo 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività..."

<sup>7</sup> Costituzione italiana: articolo 16 "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale..."

accertate è compito dell'Ufficio sanzioni amministrative del Presidente della Giunta regionale che in Valle d'Aosta fa le funzioni di prefetto ed è pertanto competente ai sensi della L. n.689/1981. Il pagamento della sanzione graverà sul soggetto sanzionato o se minore, come più facilmente probabile, sui genitori, che per lui sono civilmente responsabili. Il precetto, così generico, come è descritto nella legge regionale della Valle d'Aosta è di difficile applicazione, va quindi interpretato alla luce di norme positive quali la Legge 363 del 24 dicembre 2003 che dedica il capo III alle regole di comportamento degli sciatori, nonché al decalogo dello sciatore (allegato 2 al Decreto ministeriale 20 dicembre 2005), ma già da oltre quarant'anni in vigore sulle piste di sci come raccomandazione FIS. Occorre soprattutto che vi siano principi non solo chiari ma soprattutto uguali in tutte le stazioni invernali, in modo che i turisti possano sapere di poter tenere lo stesso comportamento ovunque si rechino a sciare. Il decalogo contiene norme che sono intuitive per chi conosce le caratteristiche della montagna. Chi non è avvezzo invece ha difficoltà a capire ad esempio: che la persona a monte ha la visibilità che non ha quella a valle, che i dossi sono insidie non solo per la mancanza di visibilità da monte del dosso al terreno sottostante, ma anche per l'accelerazione che assumono gli sci nel cambiamento di pendenza, magari anche con distacco dal suolo e difficoltà di controllo della direzione, per cui è opportuno non fermarsi mai sotto i dossi, che la visuale della pista è limitata per uno snowboarder nella curva in back, che gli sci hanno maggior velocità con l'aumento della pendenza e che dunque occorre scegliere le piste secondo la propria capacità. Ispirandosi al decalogo l'AMSI ha stilato dodici utili regole di condotte per gli sciatori discesisti e undici per i fondisti, nelle quali viene sottolineato il rispetto degli altri utenti della pista soprattutto nelle fasi di incrocio, di sorpasso, di inserimento o attraversamento di piste.

## LE RESPONSABILITA' DELLO SCIATORE PER INCIDENTI PROVOCATI AD ALTRI

Se un comportamento scriteriato può essere sanzionato con applicazione della sanzione amministrativa, quando invece avviene un incidente con danno alle cose o alle persone, si va incontro a conseguenze di ordine civile e penale. Infatti la regola fondamentale del vivere civile impone di non recare danno agli altri, né alle cose, né alle persone. Ciò è considerato fatto illecito e fonte di un'obbligazione di risarcimento verso chi è stato danneggiato.<sup>8</sup> Il codice civile dedica ai fatti illeciti gli articoli 2043 e seguenti (libro quarto, titolo IX) che esordisce: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", per poi specificare le varie fattispecie, conseguenze, presunzioni. Infatti queste situazioni generano un'obbligazione di natura extracontrattuale, ovvero estranea alla libera contrattazione e al di fuori di qualsiasi previo accordo, in quanto dall'azione volontaria o meno dell'autore del danno consegue come diretta conseguenza una responsabilità, anche questa radicata nella tradizione e definita aquiliana<sup>9</sup>. Non si sottraggono gli sciatori a queste responsabilità, essi nel percorrere le piste di sci devono comportarsi in modo da non mettere in pericolo né l'incolumità, né gli oggetti altrui. Nell'esperienza di ogni sciatore, nei casi di scontro accidentale o

---

<sup>8</sup> Si tratta di concetti radicati nella nostra società e per noi direttamente derivati dal diritto romano. Il brocardo ciceroniano è scolpito sul palazzo di giustizia di Milano: *Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*".

<sup>9</sup> Aquiliana: termine derivato dal nome del tribuno romano Caio Aquilio che nel terzo secolo avanti Cristo promosse un plebiscito "de damno iniuria dato" che mirava a punire colui che avesse provocato un danno ingiusto ossia contrario al principio di convivenza civile (*neminem laedere*) che impone di non recare danno agli altri. Per l'effetto della *lex Hortensia* del 286 a.C. il plebiscito venne parificato alla legge, fornendo così al precetto aquiliano forza e significato di legge.

quando il maestro di sci rimprovera l'imprudenza degli allievi si sente spesso dichiarare, con una sincera convinzione di innocenza: "scusa, ma non l'ho fatto apposta". E' evidente che una scusa non basta quando l'azione anche se non voluta, ma comunque causa del proprio imprudente comportamento arreca danno. Se il danno è alle cose, le conseguenze si fermano all'obbligo civile del risarcimento, ma se il danno è alla persona consegue anche una responsabilità penale per lesione colposa, punita dal nostro ordinamento a querela di parte ai sensi dell'articolo 590 C.P. La pena edittale è della reclusione fino a tre mesi o della multa fino ad €309, ma se la lesione provocata è grave la pena edittale è raddoppiata, se poi è gravissima è prevista la reclusione da tre mesi a due anni o la multa fino ad €1239. Sul piano processuale i due effetti, quello della pena e quello del risarcimento, possono sommarsi. Infatti se la persona danneggiata non sporge querela e cita davanti al giudice civile lo sciatore maldestro o scorretto potrà, dimostrando le sue buone ragioni, ottenere il risarcimento dei danni subiti, proprio sulla base dell'obbligazione derivante dal fatto illecito; se invece sporge querela se ne occuperà il giudice penale, nel caso attuale il giudice di pace di zona, che dovrà decidere sulla responsabilità e di conseguenza applicherà le sanzioni penali che gli sono consentite dalla sua legge istitutiva, nel caso di specie la multa da euro 258 a 2582, ed il querelante, che come danneggiato ha diritto al risarcimento, come espressamente previsto dall'articolo 185 del codice penale, costituendosi parte civile nel processo potrà ottenere non solo la soddisfazione di vedere condannato l'imputato, ma anche l'attribuzione di un risarcimento o una provvisionale, liquidata dal giudice di pace nei limiti della propria competenza. Anche se il reato di lesioni colpose parrebbe così svalutato per l'effetto della competenza devoluta al giudice di pace, non è comunque da sottovalutare che si tratta pur sempre di una condanna penale riportata sul certificato del casellario. La scelta del giudice, cioè se rivolgersi al giudice penale o iniziare una causa civile, diventa strategica sia come deterrente, sia al fine di usufruire dell'attività istruttoria consentita alla Polizia giudiziaria ed al Pubblico Ministero, sicuramente più potente e valida che non l'indagine svolta privatamente e tutte le volte in cui l'individuazione della persona è difficoltosa e la raccolta delle prove difficile. Prove e in particolare testimonianze sono essenziali, infatti la valutazione del comportamento riprovevole della persona dal punto di vista penale comporta la valutazione del nesso di causalità tra l'azione dell'indiziato e il danno provocato all'altra persona, poiché infatti il reato di lesioni colpose appartiene alla categoria dei reati di evento. Occorre quindi comprendere come e quando il comportamento dello sciatore deve essere penalmente rilevante per aver provocato il fatto con una condotta giudicata illecita sulla base dei criteri di "imprudenza negligenza e imperizia, inosservanza di normative", come previsto dall'articolo 43 del codice penale. Anche in questa valutazione, soccorrono l'interprete del diritto le norme positive dettate dalla legge n. 323/2003 e dal decalogo dello sciatore, divenuto norma positiva con decreto ministeriale 20/12/05 citati. Se poi lo stesso comportamento coinvolge l'incolumità di più persone, l'imprudente risponderà del delitto di lesioni colpose a carico di ciascuna delle persone offese dal suo comportamento; nello stabilire la pena il giudice applicherà l'aumento di pena fino al triplo della pena prevista per il più grave dei fatti contestati. Il criterio dell'aumento di pena nel caso di continuazione nel reato è previsto dall'articolo 81 C.P. che ha carattere generale, ma in questo caso è precisato in modo specifico per questo reato (art.590 c.4 C.P.). Se poi dal comportamento colposo dello sciatore consegue non una lesione, ma la morte del malcapitato, il reato di omicidio colposo, previsto dall'articolo 589 C.P. prevede la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e la procedibilità d'ufficio, indipendente da iniziative di parenti interessati, e la competenza a giudicare appartiene al Tribunale. Non è impossibile, può davvero succedere, che uno sciatore con il suo



comportamento possa recare danno, ma anche solo possa mettere in pericolo più persone. Basti pensare a casi avvenuti, in cui l'amante del fuoripista, tagliando un pendio di neve fresca abbia "sganciato" una slavina. In questi casi il reato contestabile allo sciatore imprudente non sarà solo quello di lesioni colpose, ma gli sarà contestato il reato colposo previsto dall'articolo 449 C.P. contenuto al capo I, titolo VI, libro II del Codice penale che descrive le fattispecie di reati contro l'incolumità pubblica per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio, la competenza spetta al Tribunale in composizione monocratica, è prevista l'udienza preliminare, è consentito il fermo, l'arresto e anche l'applicazione di misure cautelari personali.

## GLI SCONTRI NELLA CIRCOLAZIONE SUGLI SCI

Gli interventi di soccorso per i casi di scontri tra sciatori sono molti e spesso molto gravi. In alcuni casi l'investimento è dovuto ad una caduta, ma nella maggior parte dei casi si tratta della perdita di controllo degli sci dovuta a svariati fattori: dalla scelta di un itinerario al di sopra delle proprie possibilità, all'attrezzatura non curata e inaffidabile, alla supervelocità non controllata. In un caso recentemente avvenuto nella piccola stazione invernale di Crevacol in Valle d'Aosta, che ha visto protagonisti due snowboarder uno dei quali si era fermato sotto un dosso ed è stato urtato da quello che sopraggiungeva, il giudice di pace ha attribuito la colpa esclusiva dell'evento a quello che sopraggiungeva per ragione della velocità elevata. Nella strategia processuale della gestione dell'evento solo quello a valle del dosso aveva sporto querela, l'altro invece, pure infortunato aveva adito il giudice civile. La causa poi è stata transata in appello. Entrambi erano esperti e il decalogo dello sciatore era regolarmente esposto alla biglietteria e ai punti di sosta della stazione invernale. In caso di scontro è normale che i due protagonisti subiscano lesioni diverse, l'autore dello scontro può rimanere in piedi, oppure cadere, oppure ancora urtare l'altro a seguito di caduta incontrollabile. La legge sulle piste prevede la presunzione di concorso di colpa, ciò che può essere un vantaggio per chi il danno lo ha provocato, ma obbliga la vittima involontaria ad attivarsi per dimostrare le sue buone ragioni, altrimenti potrebbe rimanere insoddisfatta quanto meno per il 50%, che mentre può essere poca cosa nei piccoli sinistri, è invece importante quando il danno alla persona è molto grave e sono necessarie lunghe e costose cure, oltre a una residua invalidità permanente. Ma può anche accadere che lo sciatore non percepisca immediatamente dolore, perché il calore del movimento o il clima freddo possono attutirlo, dunque tutto parrebbe risolversi con un semplice scambio di scuse, ma poi, nelle ore successive il dolore si acuisce si rivela una lesione che non è una semplice contusione come poteva sembrare, ciò si verifica in particolare con le lesioni agli arti superiori, colpi di frusta, lussazioni delle spalle, frattura semplice di una costola, che permettono comunque di continuare a sciare. In questi casi, se i protagonisti non hanno avuto l'accortezza di scambiarsi reciprocamente i propri dati o tanto più non si sono premurati di chiederli alle persone presenti, vi è una oggettiva impossibilità di trovare soddisfazione nel risarcimento del danno. Mancano infatti le necessarie risposte sul "da chi?" e "per quale condotta?" che sono necessarie per iniziare una causa. La situazione, con più gravi conseguenze si prospetta quando la persona fortemente dolorante o in stato di incoscienza è assolutamente impossibilitata a raccogliere i dati del proprio incidente, se nessun altro lo avrà fatto per lei. E' dunque importante in questi casi l'intervento di terze persone, che se a volte possono essere amici o compagni di sci, talvolta emozionati e scossi come l'infortunato, molto più efficacemente e con maggior esattezza sono gli stessi pisteurs e il personale di vigilanza che documentano l'evento. Anche questa ipotesi si rivela a volte non percorribile se l'incidente è molto grave, talora con pericolo di vita e la priorità del soccorso impone

di adoperarsi per la conservazione delle funzioni vitali di base e la celerità del ricovero dell'infortunato. In Valle d'Aosta in tutte le stazioni esiste un soccorso sulle piste, ben programmato e strutturato, e nelle stazioni maggiori è predisposto anche un servizio di pubblica sicurezza in grado di identificare i protagonisti e le persone presenti, circostanziare l'evento e documentarlo. La Valle d'Aosta è anche regione di confine tra Italia, Francia e Svizzera, che fanno riferimento a normative diverse e ad autorità giudiziarie inquirenti e giudicanti di stati differenti. Nelle stazioni di confine, accordi di protezione civile prevedono l'intervento dell'elicottero della nazione di appartenenza dell'infortunato e nei casi più gravi anche il primo soccorso a terra avviene con l'intervento sinergico del personale di entrambe le stazioni sciistiche. In questi casi limite, particolare importanza assumerebbe l'esistenza di un fondo per le vittime, laddove si verifici il caso di non poter rintracciare l'investitore. Purtroppo in Italia non vi è come in altri paesi un fondo statale a copertura e garanzia per le vittime da reato, tale istituto è previsto solo per i casi di reati a sfondo mafioso e vittime della mafia e dell'usura, ma non per altri reati colposi. L'INAIL interviene, salvo rivalsa, solo per gli incidenti sul lavoro o in itinere. Nelle attività per le quali è prevista un'assicurazione obbligatoria esiste un fondo composto da una quota sul premio assicurativo versato da ciascuno degli obbligati, conosciamo quindi un fondo di garanzia per le vittime di incidenti da circolazione stradale che opera, sempre salvo rivalsa, nei casi di mancata identificazione o impossibilità di riscuotere dal colpevole, e ugualmente per le stesse situazioni nel caso della caccia. Ne consegue che molti sinistri anche gravi rimangono scoperti, sia quando non sia individuata una responsabilità, o non identificato un colpevole, o quando la lesione, magari degli arti superiori, o interna, non immediatamente ravvisata, non è stata refertata sulla pista stessa dai pisteurs addetti al soccorso. La nostra regione non ha stabilito l'obbligo di assicurazione per la circolazione sulle piste di sci, come avviene in altre regioni. E' invece attivo un contratto assicurativo stipulato dai gestori delle piste (Coris Assistance) che in caso di sinistro copre la responsabilità civile dell'investitore e/o le spese mediche dell'infortunato. Il contratto prevede l'adesione dell'utente della stazione al momento dell'acquisto del biglietto con un minimo supplemento di un euro. La copertura però opera solo se sono intervenuti nel soccorso i pisteurs secouristes e sulla base della relazione del fatto, come rilevata da essi stessi, ed eventualmente del personale di polizia, carabinieri, forestale, vigili locali delegati per legge regionale alla sorveglianza delle piste, ove fossero presenti e intervenuti. Va infine sfatata la convinzione che gli incidenti da scontro si verificano solo o soprattutto sulle piste affollate, poiché invece l'esperienza dimostra che gli scontri tra due sciatori avvengono anche su piste ben trattate e sgombre e bastano anche solo due persone che sciano liberamente sulla stessa pista se hanno traiettorie convergenti o se uno dei due cadendo perde il controllo. La propria caduta può essere considerata un rischio accettato dallo sciatore, connaturato al tipo di sport che si va praticando, a qualsiasi livello di capacità e preparazione, a volte una spigolata, un errore di linea possono portare alla caduta. Lo sciatore che si provoca un danno da solo deve mettere in bilancio anche questa evenienza che fa parte delle proprie scelte calcolate e accettarne le conseguenze. Tra queste conseguenze però vi è anche quella di riconoscere il danno fatto ad altri, quando cadendo si va ad urtare l'altro sciatore con i propri sci, i propri bastoncini, il proprio corpo con il suo peso e la forza cinetica impressa dalla velocità di discesa. Le cause che hanno provocato la caduta analizzate a posteriori sono sempre in qualche modo attribuibili ad un errore colposo dello sciatore che non ha saputo affrontare correttamente il pendio e quindi genera responsabilità penale sulla base dell'articolo 43 C.P. Sul piano delle responsabilità civili, lo sciatore ha l'onere di mantenere sotto controllo e custodire sé stesso ed il

proprio materiale, ciò che sul piano delle obbligazioni da fatto illecito riconduce all'articolo 2051 C.C. che prescrive che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle "cose" che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. In un giudizio civile spetta allo sciatore che nella sua caduta ha travolto un'altra persona, dimostrare il caso fortuito, che eliminerebbe il nesso di causalità e che può anche essere un imprevedibile trabocchetto della pista o un ostacolo anomalo che il titolare della pista non ha provveduto a isolare. Per un'evenienza del genere sussisterebbe piuttosto la responsabilità del gestore della stazione e del direttore delle piste, a soddisfazione di entrambi gli sciatori, il caduto e l'investito. Tutto si svolge nella difficile dialettica della strategia processuale e delle prove assunte nel processo. Si deve convenire che la scelta della regione Piemonte, non seguita dalla Valle d'Aosta, di imporre l'obbligo dell'assicurazione, ancorché di difficile controllo, appare sensata nell'economia complessiva dello sci come sport di interesse diffuso e che, come tutte le attività sportive contiene in sé una certa dose di rischio.

## PISTE SICURE PER LA SICUREZZA DELLO SCIATORE

Gli sciatori che percorrono una pista di sci, sia essa di discesa o di fondo, ma anche uno snowpark, si attendono da chi la gestisce e ne offre l'utilizzo al pubblico, che essa sia priva di pericoli anomali, diversi da quelli di cui si deve fare carico lo sciatore stesso.<sup>10</sup> Per quanto riguarda la Valle d'Aosta è opportuno sottolineare come la legge sulle piste di sci n.9 del 17/3/1992 sia stata promulgata sull'onda emotiva della valanga che nel febbraio 1991 aveva travolto ben tredici persone, fra cui una guida alpina, che percorrevano la pista denominata "Pavillon" sul versante sud del Monte Bianco. La norma ha preso in carico per la prima volta la necessità di autorizzare l'apertura delle piste di sci, istituendo un criterio di "classificazione" necessario preliminarmente all'apertura e tale da garantire l'agibilità della pista stessa, priva di pericoli. Se da una parte, per la singolarità del momento storico, l'attenzione principale era rivolta all'esposizione rispetto alle valanghe occasionali o ricorrenti, nondimeno il procedimento autorizzativo esaminava e tuttora esamina (articolo 3 della legge citata), tutti gli aspetti utili ad una valutazione, quali i tracciati, le sezioni, la valutazione delle pendenze, l'esistenza di incroci e di collegamenti, gli impianti e le infrastrutture, la segnaletica necessaria e i sistemi di protezione contro gli infortuni, ivi compresi i criteri di manutenzione. L'apposita commissione tecnica, valuta la documentazione e inserisce la pista nell'elenco regionale indicando anche il grado di difficoltà contraddistinto per colore dal blu per quelle adatte agli sciatori occasionali, al rosso per sciatori medi, al nero per le piste difficili destinate a sciatori esperti. Il titolare della classificazione ne diviene a tutti gli effetti gestore ed è tenuto a rispettare le caratteristiche tecniche e curare la manutenzione. La legge sulle piste è stata poi integrata con il regolamento di esecuzione di cui alla legge regionale 22/4/1996 n. 2 e successivamente aggiornata più volte integrata e attualizzata in funzione della L.n.363/2003, anche con l'introduzione dell'obbligo del casco, ma esonero per gli sciatori provenienti dal lato straniero delle stazioni di sci (Cervinia e La Thuile) e con biglietto estero. La posizione di garanzia assunta dal gestore delle piste, titolare del provvedimento di classificazione è stata integrata con l'istituzione delle figure di direttore di pista e pisteurs secouristes, con Legge regionale n.2 del 15 gennaio 1997. Trattasi di figure professionali appositamente abilitate e con obbligo di aggiornamento che nella stazione di sci curano l'aspetto dell'agibilità e della sicurezza delle piste. Il pisteur secouriste dopo un periodo di formazione e un numero minimo di anni di servizio è

---

<sup>10</sup> Marco Del Zotto (Forum europeo Bormio 2007): "Snowpark e regole di sicurezza"

ammesso all'abilitazione al grado superiore di direttore di pista, a lui in prima linea spetta giornalmente la responsabilità dell'apertura delle piste secondo le condizioni verificate in tempo reale. Pertanto se una pista di fondo deve snodarsi in un terreno sicuro o messo in sicurezza rispetto al pericolo di caduta di valanghe e gli ostacoli ai margini di curve o discese devono essere protetti, e una pista di discesa non deve presentare ostacoli quali costruzioni, piloni, muri posti in situazioni di possibile collisione, il direttore di pista deve sempre tenere sotto controllo la situazione, verificare con l'aiuto dei pisteurs che le protezioni siano effettivamente apposte e non danneggiate, provvedere a proteggere le situazioni di pericolo contingenti, come ad esempio tratti ghiacciati o terreno affiorante in alcune condizioni meteorologiche critiche, curare che le piste siano ben mantenute con una corretta battitura. Tutto ciò vale anche per gli snowpark, dove i salti e l'halfpipe, appositamente "costruiti" devono rispondere alle caratteristiche predefinite. Anche la variabilità del manto nevoso impone una valutazione giornaliera che fa obbligo a chi mette a disposizione del pubblico la stazione di sci con le sue piste, la legge n.9/1997, all'articolo 10, ha anche istituito in ogni comune la Commissione locale valanghe, composta di tre persone esperte, una guida alpina, un esperto del soccorso alpino, un esperto designato dal Comune. La Commissione deve essere in grado di riunirsi con urgenza, anche con convocazione telefonica immediata. Il direttore di pista può rivolgersi alla commissione nel caso di dubbio per ottenere un parere tecnico sull'opportunità di apertura al pubblico delle piste, parere che viene registrato in apposito registro vidimato. Le posizioni di garanzia a cui fa riferimento la normativa appaiono quindi diffuse e suddivise in una sinergia che prevede in graduatoria il gestore della pista per tutto quello che concerne la costruzione della pista stessa e la predisposizione delle autorizzazioni, il direttore della pista cui spetta ogni decisione sull'apertura in ogni giorno della stagione invernale, coadiuvato dai pisteurs e dagli addetti alla battitura che sono il braccio operativo, e solo consultivo è il contributo della Commissione locale valanghe. Tuttavia è bene che il direttore di pista, in caso di dubbio o discordanza di posizioni, si attenga sempre al parere più prudente, che se invece aprisse le piste con parere sfavorevole o contrario della Commissione, in caso di evento graverebbe su di lui la responsabilità di aver esposto al pericolo un numero indeterminato di utenti con le conseguenze previste per il reato di disastro colposo (art.449 C.P.) che prevede la pena sino a cinque anni. Davanti al giudice, nella valutazione del grado di colpa graverebbe certamente l'esistenza di un parere sfavorevole all'apertura della pista, reso da un organismo specializzato e si configurerebbe un'ipotesi di "colpa cosciente" ossia il grado più alto del reato colposo. Queste valutazioni sono importanti sia per le piste da discesa, sia per quelle di fondo che si snodano in percorsi pianeggianti e apparentemente sicuri, ma sui quali possono insistere situazioni di effettivo pericolo, non facilmente o non totalmente eliminabile se si vuole realizzare una pista di una lunghezza interessante. Come l'eccessivo carico di neve anche la scarsità può costituire un pericolo anomalo, pertanto i capricci meteo incidono in modo particolare sulla sicurezza delle piste, a cominciare dal minimo innevamento necessario per l'apertura della stazione invernale che deve anche fare i conti con le date tradizionali e i giorni di ponte tra le festività, come da calendario. Per l'effettiva fruizione delle piste occorre il minimo innevamento consistente in un manto nevoso sufficientemente profondo e con caratteristica di continuità tale da coprire le asperità del terreno e consentire il lavoro dei mezzi battipista. Una stazione di sci moderna non può più fare a meno della neve artificiale, realizzata mediante cannoni da neve fissi o mobili, questi ultimi più utili per le piste di fondo. Essi però sono anche da considerare ostacoli e devono essere debitamente protetti con materassi antiurto di giusto spessore. Inoltre i cumuli di neve sparata o piuttosto costruita dai

cannoni, va lavorata prontamente poiché in caso contrario rimarrebbero sulla pista dossi difficilmente riconoscibili e dunque non prevedibili. La scelta dei presidi di sicurezza più adatti alle caratteristiche della pista è onere economico del gestore della stazione, che deve mettere disposizione (reti, materassi, segnali, bandierine) necessari al direttore della pista, sufficientemente adatti secondo il progresso tecnico. La diligenza richiesta è quella dell'imprenditore diligente dello stesso ramo di attività. Sino ad oggi lo sci non è mai stato considerato attività pericolosa, ma non è da escludere un'evoluzione della giurisprudenza in senso più rigido, quanto meno per quello che riguarda i salti e le gare di discipline veloci (discesa e supergigante). Secondo l'articolato del codice civile che riguarda le attività pericolose (art.2050 C.C.) sia chi pratica, sia chi mette a disposizione le "cose pericolose", nel caso in esame le piste di gara per le discipline veloci, deve attenersi al massimo della diligenza e fare tutto il possibile per evitare danni. Nell'organizzazione di gare le posizioni di garanzia sono condivise tra i "responsabili" delle piste (gestore e/o direttore di pista, pisteur), gli organizzatori delle gare, gli organi tecnici nelle persone dei giudici di gara nominati o inviati dalla FISCI o dalla FIS, questi ultimi hanno il dovere di verificare e garantire l'applicazione dei regolamenti tecnici non solo per quanto riguarda la regolarità dei percorsi ai fini della validità della prova, ma anche per le norme di omologazione delle piste di gara che comprendono anche l'aspetto della sicurezza degli atleti. L'omologazione è atto diverso e non sovrapponibile alla classificazione delle piste. E' bene ricordare che a tutela degli atleti e dei tecnici gli organizzatori di gare di calendario FISCI e FIS sono tenuti a stipulare la polizza di assicurazione a favore degli atleti e dei tecnici, considerati tutti terzi fra loro. E' possibile infatti che in un incidente siano coinvolti non solo atleti che si scontrano o si ostacolano involontariamente, ma anche guardiaporte e i giudici di gara con gli atleti e ancora gli addetti alla tracciatura e alla manutenzione delle piste durante la gara. Nel campo dei reati colposi, una volta dimostrato il nesso di causalità tra il comportamento dei garanti e l'evento, il giudice potrà considerare l'apporto di ciascun operatore rispetto al verificarsi dell'evento, secondo i principi del codice penale che regolano la cooperazione colposa all'articolo 113 del codice penale e dovrà anche differenziare le posizioni. Secondo un orientamento della dottrina<sup>11</sup> rigoroso rispetto alle previsioni dell'articolo 521 del codice di procedura, già nella contestazione del reato deve essere descritto il contributo individuale di ciascuno, sia pur sommariamente, ma comunque con precisione comprensibile e tale da porre la persona in grado di difendersi sin dai primi atti del processo (art.415 bis C.p.p.), fermo restando che il giudice, all'esito del dibattimento può anche graduare diversamente le pene irrogate, valutando i rispettivi apporti. Il rispetto delle norme e dei regolamenti oltre all'attenta valutazione delle particolarità contingenti dovrebbe garantire gli utenti delle piste e gli atleti che partecipano alle gare, ma quando ciononostante si dovesse verificare un evento lesivo dell'incolumità delle persone, il magistrato su querela di parte in caso di lesioni o d'ufficio nel caso più grave di decesso, quando sorge il dubbio che l'evento possa essere addebitato ad addetti titolari di posizioni di garanzia, dovrà attentamente valutare la sequenza delle azioni e decisioni dei garanti e ripercorrendo a ritroso i momenti significativi individuare quali diverse scelte giuste avrebbero invece dovuto seguire, individuando così con la massima esattezza dove e come sono stati commessi atti imprudenti o errati per imperizia e dunque colposi e meritevoli di sanzione penale (reato omissivo improprio), ovvero dove sia stato omesso un comportamento doveroso per inosservanza di disposizioni

---

<sup>11</sup> Rivista italiana di diritto e procedura penale n.3,2012 pagg.768 e segg. "Sulla contestazione del contributo individuale al concorso di persone nel reato"

normative o regolamentari (reato omissivo). Il giudizio controfattuale (Cassazione sezioni unite, sentenza 10/7/2002 n.30328)<sup>12</sup> ha tracciato in questo modo le linee di demarcazione del comportamento rilevante anche penalmente, escludendo la possibilità di formulare una condanna sulla considerazione delle probabilità statistiche che in un certo evento a tale condizioni potrebbe verificarsi. A salvataggio della scomoda posizione di garanzia i club o le società organizzatrici delle gare e anche le Federazioni sportive esigono da parte degli atleti una clausola di esonero dalla responsabilità e talora subordinano l'iscrizione alla sottoscrizione di tale impegno, sulla cui liceità ed efficacia sorgono alquanto dubbi.

## LA DISCESA NOTTURNA

Ad onta della rigida ricerca della sicurezza ad alto grado di livello, gli sciatori invece ricercano le emozioni, in questo quadro si inserisce la moda delle discese sotto la luna piena dopo qualche ora trascorsa in rifugio. In questo caso non si tratta di piste appositamente illuminate e organizzate, ma di sci si in libertà che si inquadra perfettamente tra le sfide che la nostra società attuale apprezza maggiormente. L'incanto della notte e la solitudine magica della pista fa i conti con una assoluta mancanza dei presidi messi faticosamente a punto per la sicurezza dello sciatore durante il giorno. Le piste non dovrebbero più essere percorse dopo l'orario di chiusura e dopo l'ultima perlustrazione dei pisteurs. Nella notte e fino ad ore inoltrate la stazione di sci si trasforma in un cantiere di manutenzione della neve, frequentato da addetti e da macchine operatrici, talora dotate di verricelli che devono rimettere in sesto il manto nevoso per il mattino successivo.<sup>13</sup> Dopo molte incertezze, irrogazioni di sanzioni, questioni infinite tra i titolari dei rifugi, i gestori delle stazioni di sci, la legge regionale della Valle d'Aosta n.34 del 24/12/2007 ha modificato la legge sulle piste di sci, aggiungendo alle parole: “ *Il gestore è esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura*”, l'eccezione che conferma la regola. Ha cioè stabilito che è possibile percorrere le piste in tali orari, previa autorizzazione del gestore e al solo scopo di rientrare a valle da pubblici esercizi situati sulle piste. La discesa va fatta in gruppo, con l'accompagnamento di due o più maestri e con la prudenza dovuta per le particolari condizioni e per l'assenza di luce diurna. Attualmente alcune stazioni programmano le discese con la luna piena, previ accordi tra i locali di accoglienza turistica sulle piste, disponibili e promotori dell'evento. I turisti vengono accompagnati da un maestro che si assume il ruolo di capogruppo. Si tratta di iniziative che raccolgono successo tra gli utenti, ma sono fonte di preoccupazione per chi se ne assume la responsabilità, infatti, una volta comunque data l'autorizzazione, il gestore della pista si assume la responsabilità dell'agibilità della stessa, così come durante il periodo diurno, ed ugualmente l'accompagnatore è responsabile del comportamento del suo gruppo.<sup>14</sup> Nella scorsa stagione, essendo infatti avvenuto che all'arrivo alla base mancasse uno dei turisti, che si era intanto già allontanato presso la propria abitazione, scattò l'allerta per le ricerche, mentre nel frattempo il responsabile cercava di contattare il turista al telefonino. Fortunatamente si trattò in questo caso solo di inavvertenza, ma è da tenere in conto che la

---

<sup>12</sup> La sentenza “Franzese” ha tracciato le indicazioni logiche/giuridiche di base nel reato colposo ed è citata in almeno 319 motivazioni di sentenza delle varie sezioni della Corte di Cassazione

<sup>13</sup> Professione montagna n.115 gen/feb 2012 “la verticalità del rischio skiarea”

<sup>14</sup> Parere richiesto e fornito all'AVIF da avv. Garavoglia (albo di Torino)

macchina del soccorso si attiva sempre con prontezza e a volte anche mettendo in pericolo gli addetti, per cui è buona norma per il turista evitare di scatenare falsi allarmi.

## L'APPRENDIMENTO DELLO SCI NELLA SCUOLA DI SCI E SOTTO LA GUIDA DI UN MAESTRO ADEGUATO ALLE PROPRIE CAPACITÀ

Tra i presidi che la nostra società mette a disposizione della sicurezza dello sciatore vi è senz'altro anche il corretto apprendimento e l'istituzione in ogni stazione di sci di un numero sufficiente di maestri in grado di impartire il giusto apprendimento dello sport proporzionato alla domanda degli sciatori che frequentano la stazione. In Valle d'Aosta l'apertura delle scuole di sci richiede, fra i vari requisiti, quello di un numero di maestri proporzionato alla portata oraria degli impianti degli impianti di ogni stazione<sup>15</sup>, ciò che, fra l'altro, garantisce un servizio sufficiente all'affluenza turistica.<sup>16</sup> Il maestro di sci, sottolinea Giuseppe Cuc, presidente dell'Associazione Valdostana Maestri di sci, che in Valle d'Aosta ha le funzioni di Collegio professionale, non è più come un tempo solo insegnante di quel particolare sport che è lo sci (fondo o discesa) o lo snowboard, ma ha anche compiti di informazione agli allievi di tutto quanto attiene all'ambiente nel quale si va a svolgere l'attività, con tutta la sua bellezza, e anche i suoi pericoli. Nel lungo cammino di integrazione europea, non solo al fine di trovare accordi per la libera circolazione delle professioni, ma soprattutto per migliorare la qualità della professione, è stato siglato da ultimo un accordo (MOU), al quale hanno già aderito dieci degli stati dell'Unione (memorandum understanding) nel quale le parti si sono impegnate ad inserire nei corsi di formazione dei maestri materie teoriche e pratiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente montano e alla sicurezza. Nella nostra regione, che ha una lunga tradizione per quanto riguarda i maestri e le scuole di sci, oltre che autonomia normativa, già da tempo queste nozioni facevano parte dei programmi di insegnamento. Attualmente la parte di programma che attiene alla sicurezza viene svolta presso la "Fondazione Montagna sicura" con la partecipazione di professionisti con qualifica di guide e guide istruttori. Nei confronti dell'allievo il maestro assume l'obbligo contrattuale dell'insegnamento e la corrispondente posizione di garanzia. Le problematiche che sorgono non sono banali. Avviene spesso durante la lezione di sci che uno degli allievi maldestri travolga il gruppo, ad esempio quando il maestro, per correggere gli allievi, li fa scendere ad uno ad uno, quelli che intanto sono arrivati vicino a lui sono in attesa e ascoltano passivi o talvolta si distragono chiacchierando tra loro. Quello che ha fatto la dimostrazione dovrebbe fermarsi e accostarsi vicino al gruppo, per ascoltare la correzione. Non sempre il maestro riesce ad ottenere che l'allievo abbia l'accortezza di fermarsi a giusta distanza dagli altri o meglio ancora sotto di essi, non sempre l'allievo riesce a valutare i suoi propri spazi di frenata. Nel testo della progressione tecnica per l'insegnamento dello sci, così come uniformato nelle scuole di sci italiane l'allievo affronta gradualmente le difficoltà e acquisisce le relative capacità secondo tre livelli di apprendimento (bronzo, argento, oro), suddivisi

---

<sup>15</sup> L.R.n.44/1999 articolo 19 comma 2; e allegato A)

<sup>16</sup> Corte Costituzionale, giudizio di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 7,8,11 della L.R.n.29/2007, portante modifiche alla legge regionale in materia di maestri e scuole di sci: "La peculiarità dell'attività svolta e le sue caratteristiche giustificano dunque la fissazione di un numero minimo di maestri per ciascuna scuola, non incongruamente stabilito dalla norma in esame con riferimento alla portata oraria degli impianti della località turistica nella quale essa opera. Si tratta di una modalità di esercizio dell'attività, condivisa anche da altre regioni (Emilia, Veneto e Provincia di Bolzano) chiaramente preordinata a garantire che i secondi siano adeguatamente seguiti, per ridurre i pericoli inerenti allo svolgimento di tale pratica"

ciascuno in una fase di base e una successiva di avanzato per un totale di sei classi. Non è prevista una durata minima per i corsi di apprendimento, ma dipende dal maestro di sci valutare le capacità dell'allievo e svolgere la lezione adeguando l'insegnamento al livello che l'allievo dimostra di aver già raggiunto ed al fine di migliorarne la tecnica. Nella progressione, al livello di bronzo di base e avanzato l'allievo impara a scivolare, dominare la velocità con apertura delle code, provare i cambiamenti di direzione, al livello d'argento di base inizia a sciare a sci paralleli e a guidare gli sci prima con una certa approssimazione e poi via, via con maggior precisione per affrontare pendii di media difficoltà, è nell'argento avanzato che si deve raggiungere la conduzione dell'attrezzo che si affinerà nel livello oro, di base e avanzato. Da questo risultato raggiunto l'allievo è pronto per iniziare un vero percorso agonistico e comunque per non avere difficoltà nemmeno sulle piste difficili indicate in nero. La normativa regionale sulla professione del maestro di sci e delle scuole di sci (L.R.n.44/1999 e successive modifiche) suddivide le lezioni di sci in private o collettive. Con una modifica recente della legge regionale le lezioni private, richieste direttamente dagli allievi, possono essere raggruppare fino a otto persone. Le lezioni collettive mantengono il numero di dieci, elevabile sino a dodici, previa valutazione del direttore. Le collettive rappresentano un'area rilevante dell'attività delle scuole di sci, che le offrono al pubblico al fine di soddisfare le esigenze dei frequentatori delle stazioni di sci, i quali aderiscono per aver modo di sciare in mezzo ad altre persone di eguale capacità tecnica, risparmiando leggermente sui costi. Gli abbinamenti alle diverse classi devono tenere conto delle capacità tecniche di ciascun allievo in modo da consentire un insegnamento efficace. La formazione delle classi avviene generalmente previa una discesa dimostrativa dell'allievo, che viene valutata dall'occhio esperto del direttore della scuola di sci o da altro maestro responsabile dei corsi e appositamente incaricato dal direttore. Il suo arduo compito consiste nel cercare di formare gruppi il più possibile omogenei, cercando anche di accontentare le aspirazioni degli allievi, ma soprattutto pensando alle esigenze di sicurezza dei gruppi, dove inserire un allievo di livello bronzo di base in un gruppo di ragazzi prevalentemente già di livello argento, potrebbe esporre il primo a situazioni di difficoltà, anche perché il maestro designato potrebbe scegliere piste per lui difficili. Un numero così elevato di allievi ha per naturale conseguenza che il maestro deve suddividere tra tutti la propria attenzione e potrebbe non avere sufficiente controllo di tutto il gruppo. Gli allievi, per la loro parte, sono quindi tenuti a sciare in modo disciplinato e seguire con attenzione le indicazioni del maestro. In particolare spetta al maestro la scelta del percorso secondo le capacità degli allievi e il calcolo dei tempi necessari a percorrere le piste prescelte mantenendo i ritmi che i propri allievi siano in grado di sostenere, adeguare i tempi ai propri impegni in modo da non imporre agli allievi velocità che non possono sostenere per arrivare a tempo alla scuola per la lezione successiva, proporre gli esercizi secondo le capacità di apprendimento degli allievi, rispettare e insegnare a rispettare la segnaletica delle piste, le regole di circolazione sugli sci e in particolare la velocità da tenere secondo e non oltre la propria capacità di padronanza del proprio mezzo. Questi principi si adattano anche agli sci da fondo, ma inoltre, per quello che riguarda gli sci da discesa e gli snowboard il maestro avrà anche cura di insegnare ai propri allievi come correttamente servirsi degli impianti di risalita. Per la posizione di garanzia che il maestro si assume nei confronti dei propri allievi, in caso di incidente occorso ad un allievo il maestro, potrebbe incorrere in una responsabilità penale e gli può essere addebitato di aver agito con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, come previsto dall'articolo 43 del codice penale, ma anche per aver ommesso il comportamento doveroso secondo quanto previsto dall'articolo 40 del codice penale che prescrive che non impedire



un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. La responsabilità penale del maestro sussisterà tutte le volte in cui si potrà dimostrare che il comportamento di lui, o l'eventuale sua omissione, è stata la causa della caduta o dello scontro che ha provocato il danno alla persona. La sua responsabilità nel caso di scontro tra allievi o tra essi ed altri turisti, potrà essere concorrente con quella dell'allievo che ha provocato il danno, secondo il principio del nostro diritto che all'articolo 113 del codice penale prevede anche la cooperazione nel delitto colposo, quando più persone con comportamento anche differenziato hanno causato l'evento dannoso. Ad esempio il maestro può aver scelto per l'esercizio proposto un terreno troppo frequentato, tale per cui l'allievo è stato esposto al traffico pur non avendo la capacità di dirigere con precisione i propri sci, oppure può aver condotto i propri allievi su un terreno troppo difficile per le loro capacità. La responsabilità del maestro può anche concorrere con quella del direttore delle piste, quando la pista scelta del maestro è divenuta inagibile per la particolarità delle condizioni meteorologiche, in questo caso se da una parte il direttore delle piste è in colpa per non aver provveduto alla chiusura, il maestro, che è un professionista a cui va riconosciuta la conoscenza dell'ambiente montano avrebbe dovuto essere in grado di riconoscere le avversità del terreno con propria valutazione autonoma. Una particolarità dell'ambiente montano è infatti la grande variabilità delle condizioni, anche in una stessa giornata, col mutamento meteorologico, col variare della temperatura, della qualità della neve, per cui una pista facile potrebbe, in condizioni sfavorevoli presentare difficoltà o pericoli. Invece il comportamento imprevedibile dell'allievo che disobbedisca ai consigli del maestro può essere tale da costituire di per sé solo, causa sufficiente a provocare il sinistro con la conclusione che secondo le disposizioni in merito al rapporto di causalità così come espresso dal codice penale agli articoli 40 e 41, il fatto non potrà essere ascritto alla responsabilità del maestro. La posizione della giurisprudenza civilistica è divenuta molto rigida rispetto alla responsabilità del maestro nel caso di autolesione procuratasi dall'allievo. In una recente sentenza del Tribunale civile di Aosta<sup>17</sup> (159/2010 G.U. Bonfiglio) resa nei confronti di maestro e scuola di sci in contraddittorio anche con le rispettive assicurazioni, il Tribunale era chiamato a decidere su una richiesta danni da parte dei genitori, legali rappresentanti dell'allievo, in un caso di frattura subita dall'allievo durante la prima lezione collettiva alla quale partecipava, dopo essere stato assente nel giorno precedente. La giudice dopo aver tentato di accertare le modalità dell'incidente e dopo essere giunta alla constatazione che la giornata era bella, la visibilità buona, la neve "fresca e compatta", ha ritenuto che la fattispecie non dovesse essere risolta secondo gli oneri probatori previsti dall'articolo 2043 per cui l'onere della prova della responsabilità del danno spetta all'attore, bensì secondo il disposto dell'articolo 1218 del Codice stesso che disciplina i casi di inadempimento delle obbligazioni. In questa ottica contrattuale, spetta all'attore semplicemente dimostrare che il danno si è verificato nel corso del rapporto contrattuale, mentre è onere del convenuto, pertanto del maestro e della scuola di sci, dimostrare che l'evento dannoso non è stato causato dalla parte convenuta. In questo modo viene ripresa l'inversione dell'onere della prova prevista dall'articolo 2048 del Codice civile. Infatti con sentenza n.9346 del 27/6/2002 la Cassazione a sezioni unite, nel dirimere i contrasti che si erano verificati tra le sezioni sull'applicabilità o meno della disciplina prevista nei casi di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza dei minori, aveva puntualizzato che tale precetto trova

---

<sup>17</sup> La normativa regionale della Valle d'Aosta e la giurisprudenza del Tribunale di Aosta attinente alla montagna sono accessibili anche dal sito "JUS MONTAGNA" voluto e coordinato dal Presidente del Tribunale di Aosta Massimo Scuffi direttore scientifico, con l'intervento istituzionale della Regione, dell'Ordine avvocati e del Tribunale di Aosta, riporta anche una ricca raccolta di decisioni fornite dal Prof. Umberto Izzo

applicazione nel caso di danno che il minore fa ad altri e non quando è egli stesso l'infortunato. Su questa linea di pensiero il Tribunale di Aosta (sentenza n.308/08 Giudice De Paola) sempre sulla base della sentenza citata delle sezioni unite per il caso di danno non provocato dall'allievo ad altri, ma subito da lui stesso, ritenendo non provata la domanda aveva assolto il maestro dalla richiesta attorea di risarcimento del danno in applicazione dell'articolo 2043 Codice Civile. La Corte di appello però ha riformato la sentenza (De Paola) citata ed ha invece ritenuto responsabile il maestro e la scuola di sci e snowboard per il danno procuratosi dall'allievo, che per essersi allontanato dalla sorveglianza del maestro era caduto finendo fuori pista contro un albero. Assume la Corte d'appello (sezione III civile, 22/6/12 n.1507 giudice estensore dott. Maria Alvau) che la responsabilità del maestro e della scuola di sci ha natura contrattuale che deriva dall'articolo 1218 Codice civile e l'onere probatorio dell'attore è regolarmente adempiuto con la prova del contratto concluso. Fa seguito al contratto il dovere del maestro di: *“...adoperarsi per quanto possibile perché durante le lezioni di sci non si verificano danni agli allievi, a cominciare dalla scelta della pista che deve essere adeguata alle conoscenze e capacità degli allievi, e posizionata in luogo privo di elementi anche naturali che possano costituire fonte di danno a causa della nota imperizia degli allievi e a tal fine questi devono essere raggruppati anche in modo omogeneo ed in numero tale da consentire interventi di emergenza: durante le lezioni, inoltre, è richiesta particolare attenzione da parte del maestro di sci, che deve impartire tutte le raccomandazioni del caso prima di consentire che gli allievi inizino a sciare e deve anche considerare e prevenire i possibili ostacoli e pericoli rappresentati dalla presenza sulla pista di altri sciatori.”* Nell'esaminare le risultanze probatorie e citando giurisprudenza recente della suprema Corte, che conclamava il dovere di protezione nel caso di affidamento di un bambino ad un maestro, sia nello sport (Cass. civ. Sez. III, 03-02-2011, n. 2559) come nella scuola (Cass., 3.3.2010, n. 5067), la sentenza della Corte di appello rileva come il maestro e la scuola di sci non abbiano raggiunto la prova di aver agito con diligenza nell'adempimento dei loro obblighi contrattuali e per contro *“le lesioni provocate dall'urto contro un albero non rientrano fra i normali e prevedibili rischi che vengono accettati in occasione dell'iscrizione al corso, perché non sono una conseguenza di una normale caduta nella fase di apprendimento.”* L'incidente, nel caso di specie, si verificò sulla pista “Baby” nel comprensorio di Pila. Possono sorgere dubbi in entrambe le sentenze in relazione alla corretta definizione degli obblighi contrattuali, che vanno individuati con riguardo alle regole deontologiche della professione e secondo i parametri previsti dagli articoli 2229/2238 del Codice civile, tenendo conto che l'obbligazione di “insegnamento” ha natura di mezzo nel quale il maestro di sci in possesso dei requisiti tecnici e di aggiornamento necessari per l'iscrizione all'albo deve mettere a disposizione del proprio allievo le sue conoscenze e la sua diligenza, senza però essere in grado di garantire il risultato né sul piano dell'apprendimento che dipenderà dalla predisposizione dell'allievo e dal suo impegno, né dell'assoluta incolumità, dovendosi tener conto dei rischi connessi allo sport. La lezione di sci si presenta infatti come un'opportunità per accostarsi ad uno sport che comunque contiene in sé un'alea, sotto la guida di una persona esperta al fine di affrontare con gradualità le difficoltà, senza che si possa pretendere di eliminare completamente ogni rischio connesso all'esercizio sportivo.

## LA SICUREZZA SUGLI IMPIANTI DI RISALITA

Gli sciatori che accedono agli impianti di risalita sono garantiti dal gestore degli impianti che deve rispettare la normativa del contratto di trasporto. Il “pacchetto ski-pass” comprende il passaggio

sugli impianti, regolato dalle norme sul contratto di trasporto, che presuppone l'obbligo del vettore di portare l'utente sano e salvo per tutto il tragitto dalla piattaforma di partenza al punto di arrivo e sino all'uscita dalla zona di arrivo dell'impianto. La tipologia degli impianti è varia e coinvolge in diversi modi l'utente, che comunque è tenuto a collaborare fattivamente alla sua sicurezza. Nelle funivie è necessario non sporgersi dalle aperture, muoversi con rispetto delle altre persone presenti in cabina, tenere sotto controllo il proprio materiale quali punte degli sci, bastoncini, eventuali ramponi, piccozze e in generale oggetti atti a produrre danno. Nelle seggiovie l'impegno richiesto è maggiore, la persona deve infatti provvedere ad abbassare la sbarra di protezione, salire e scendere scivolando sugli sci, ciò che comporta un impegno notevole per un principiante. Nelle odierne seggiovie a pluriposti è anche necessario che ognuno eviti di recare danno ai propri compagni di viaggio, ciò che può accadere muovendosi maldestramente, ingombrando o invadendo lo spazio altrui con i propri sci o bastoncini o snowboard, o infine cadendo. Il viaggiatore che provoca danno può partecipare alla responsabilità del vettore, ma non è sufficiente a eliminarla. Un caso particolarmente insidioso si presenta quando i bambini vengono con naturalezza affidati dall'addetto dell'impianto all'adulto in coda, che gentilmente si presta, assumendosi l'onere di vigilare sul suo comportamento, e dunque anche sulle capacità di lui di mantenersi composto durante il viaggio e di destreggiarsi all'arrivo. Durante questo inverno ho personalmente assistito ad un incidente del genere in cui per una strana sinergia la seggiovia si era arrestata per fare scendere un pedone, l'arresto aveva provocato l'effetto tipico di dondolamento, proprio nel momento in cui sulla sedia successiva e prossima all'arrivo, l'adulto aveva alzato la sbarra di protezione e il bambino, già pronto per la discesa cadeva, facendosi male, e solo per fortuna in modo non grave. Tutto l'impianto ha subito un lungo arresto per permettere al soccorso di intervenire con le necessarie cautele, per rimuovere in sicurezza l'infortunato. Nel febbraio della stessa stagione invernale 2011/2012 un altro bambino è caduto dalla seggiovia, a Torgnon (Valle d'Aosta) con un salto di quattro metri e inevitabile intervento dell'elicottero con immediato ricovero ospedaliero, fortunatamente senza gravissime conseguenze. Nell'aprile 2009, a Crevacol, (Valle d'Aosta) è capitato al nonno di cadere nel vuoto, nel prendere la seggiovia per rientrare a valle con la nipotina, che nel frangente era caduta ed il nonno cercava di trattenerla, su quest'ultimo evento, per querela di parte, è stato aperto anche il procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della società di gestione degli impianti, direttore di esercizio, caposervizio, macchinista. Anche gli skilift, che tendono a diventare più rari, fanno parte degli impianti che richiedono un notevole impegno da parte dell'utente, e infatti in alcuni casi il principiante si trova a viaggiare sull'impianto a velocità superiori a quella che terrebbe in pista, oppure sulla linea potrebbe trovare gobbe che male si adattano al suo spazzaneve. Fase delicatissima dell'apprendimento è proprio quella di imparare a prendere il piattello, con ovvie cadute, ingombro della zona partenza, malumori della coda, al che si aggiunge dalla parte del principiante un obiettivo primo pericolo. E' essenziale per questa evenienza che la zona di partenza sia sempre libera da ostacoli o ingombri non protetti, fra cui sono anche da ricomprendere gli stessi pali di delimitazione della zona. Infatti in questa zona occorre un buono spazio di caduta e succedono a volte incidenti, proprio perché il principiante non è effettivamente in grado di dirigersi e perde facilmente il controllo degli sci. Secondo il contratto di trasporto, il vettore deve garantire l'incolumità del passeggero, ma la giurisprudenza tiene conto della necessaria partecipazione attiva dello sciatore. La prevenzione in questo caso è rappresentata da una corretta informazione riguardo all'uso degli impianti ed alle rispettive difficoltà, in modo che l'utente possa scegliere secondo le proprie possibilità, ma soprattutto è necessaria che sia messa a disposizione

degli sciatori una sufficiente gamma di scelta che gli consenta di apprendere con gradualità, anche quando non abbia voluto appoggiarsi al supporto tecnico e didattico della scuola di sci. Per l'autonomia speciale conferita con lo Statuto e le relative norme di attuazione, trova applicazione in Valle d'Aosta la legge regionale 18/4/2008 n.20 che disciplina le autorizzazioni e le concessioni necessarie per la realizzazione e gestione degli impianti di risalita. Il turismo invernale rappresenta in Valle d'Aosta un grande investimento economico e sociale. Le attrezzature necessarie per lo sviluppo delle stazioni invernali esigono un importante apporto di capitali, che al giorno d'oggi non è più sostenibile dall'azionariato privato. Nella realtà valdostana – ci ricorda Ferruccio Fournier, presidente dell'Associazione Valdostana Impianti a Funne - circa venticinque anni fa la Valle contava ben trentotto società di impianti a fune, sparse sul territorio, alcune con piccoli skilift e modeste piste. Per le variazioni climatiche molte di esse da anni non hanno innevamento sufficiente a coprire un periodo dell'anno tale da giustificare il mantenimento e sono state smantellate. Altre ancora piccole rimangono. La gestione delle stazioni avviene in forma societaria, ma alle partecipazioni private polverizzate in migliaia di piccoli azionisti locali (1000 nella Monterosa-ski), sono affiancate partecipazioni importanti dei Comuni e delle Comunità montane. Ad oggi la strategia turistica della Regione si propone l'obiettivo di un raggruppamento delle stazioni più grandi, cui farà capo la FINAOSTA (società finanziaria a prevalente capitale regionale) da attuarsi in un periodo mediamente breve, e ad oggi già realizzata per le tre più grandi (Courmayeur, Monterosa-ski, Cervinia, seguiranno La Thuile e Pila). Queste definite per confronti "macrosocietà" dovranno accorpate le piccole, secondo una suddivisione per zone (Gran S. Bernardo con Pila; La Magdeleine, Torgnon, Valtournenche con Cervinia; Champorcher con Monterosa-ski). In questo modo verrà alleggerito il problema economico dei Comuni e delle Comunità montane oggi non più sostenibile, e dovrebbe derivare un vantaggio alle piccole stazioni, che se da una parte lamentano l'abbandono delle strutture tradizionali legate al territorio e agli enti locali e l'apporto dei piccoli azionisti portatori degli interessi della società locale, d'altra parte potranno usufruire di maggiore disponibilità di mezzi e di personale. La scelta è necessitata dalla crisi economica, potrà portare un vantaggio solo se sarà possibile semplificare le gestioni, ottimizzare gli acquisti e le manutenzioni, secondo rotazioni economicamente sostenibili e nel rispetto delle minime dotazioni necessarie alle singole stazioni locali, e così anche programmare razionalmente le grandi manutenzioni e i rinnovamenti degli impianti a fune. In questa nuova situazione vanno valutate le posizioni di garanzia che andranno anche a fare capo alla Regione stessa, il cui Presidente della Giunta si trova ad essere contemporaneamente: legale rappresentante del socio di maggioranza della Finaosta; responsabile con la propria firma della legislazione regionale; titolare di potere di deliberare regolamentari; mentre nello stesso tempo riveste la funzione di Prefetto e dunque titolare del potere sanzionatorio per quanto riguarda le sanzioni amministrative.

## LA PREVENZIONE E IL SOCCORSO IN CASO DI VALANGA

L'alpinista che utilizza sci muniti di pelle di foca o racchette da neve, non percorre piste, ma compie in montagna escursioni non vincolate da un percorso prescritto e predeterminato. L'accompagnatore esperto, sia guida alpina, guida della natura, maestro di sci quando sceglie l'itinerario per il suo cliente assume nei suoi confronti la posizione di garanzia nella scelta del percorso proposto ed in relazione alle capacità del cliente. Affrontando le difficoltà della montagna lo sci-alpinista si muove con i propri mezzi ove desidera ed è garante della sua propria incolumità, ma questo suo diritto non può andare a incidere sulla sicurezza altrui pertanto si ferma laddove la

propria attività possa mettere in pericolo altre persone. Ogni sentiero di montagna, ogni via, ogni versante frequentato da alpinisti o sci-alpinisti presuppone che le persone che lo frequentano si facciano carico del rispetto del diritto altrui di percorrere le stesse vie, senza danneggiare le strutture, senza provocare cadute di pietre, né movimenti del manto nevoso. Il territorio della Valle d'Aosta è particolare. La regione è totalmente montana, infatti l'altitudine media del territorio si attesta sui 2100 metri slm. La maggior parte del territorio, circa l'80 %, è da considerare sotto rischio idrogeologico. L'idea di "mettere in sicurezza" tutto il territorio non è praticabile per l'infinità di situazioni di pericolosità anche contingenti che possono presentarsi. L'Ufficio idrogeologico regionale mette a punto strategie di prevenzione senza la pretesa di giungere a neutralizzare ogni rischio. L'ufficio ambiente della Regione valle d'Aosta ha provveduto a censire le valanghe ricorrenti e redigere apposita carta, pertanto le piste di sci, sia di fondo, sia di discesa non devono essere classificate e non possono essere realizzate se situate in zone soggette a questo pericolo. In tali casi occorre prima realizzare i paravalanghe e gli strumenti di protezione necessari. La classificazione prevede una verifica dell'esposizione dei siti alle valanghe ricorrenti, ma vi è anche la possibilità di eventi valanghivi causati anche in zone presunte sicure, quando vi è eccesso di carico di neve sui pendii sovrastanti le piste. Il sito ufficiale della regione pubblica giornalmente il bollettino neve-valanghe, diffuso anche nelle stazioni invernali in modo che i turisti desiderosi di neve fresca possano adeguare le proprie scelte. Diverso è il caso di valanghe in qualche modo provocate dall'opera umana. Nel caso di bonifica è essenziale verificare che il comprensorio sia sgombro da persone o cose nei punti nei quali si vuole intervenire. In caso contrario la valanga provocata potrebbe causare gravi danni. Il nostro Codice penale al libro secondo, titolo sesto, capo primo, contempla fra i disastri, oltre alle stragi, agli incendi o ai naufragi volontari, all'articolo 426 il delitto commesso da "chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga" e stabilisce la pena edittale della reclusione da cinque a dodici anni. Chiunque provoca una valanga esponendo al pericolo diverse persone ne deve rispondere davanti alla legge. Il precetto penale prevede e condanna la valanga provocata volontariamente, e anche quella colposamente scatenata. Nelle stazioni di sci vi sono pendii dove è necessario un intervento costante e sono posizionati cannoni appositamente predisposti, oppure sono installati paravalanghe. Anche chi è addetto alla sicurezza della stazione invernale ha il compito di tenere in efficienza i presidi necessari (art.673 C.P.) ed è punito chi per colpa rimuove o rende inservibili, ovvero omette di collocare opportunamente le apparecchiature o comunque le segnaletiche e tutti i mezzi previsti a tutela dell'incolumità delle persone, per ciò stesso è applicabile la pena fino ad un anno di reclusione oppure la multa da €.103 a €.516. Il reato, se non ci sono precedenti specifici, e se le difese sono ripristinate, può essere oblazionato con la spesa di €.258. Nella nostra regione, che ha un solo circondario di Tribunale, la Procura della Repubblica attraverso la polizia giudiziaria, vigila attentamente sull'effettiva applicazione delle prescrizioni previste per la sicurezza delle piste, e stabilite nei provvedimenti di classificazione delle piste stesse. Tali manufatti e presidi sono posti a protezione dell'incolumità della gente per questo l'articolo 427 C.P. contempla il reato di danneggiamento volontario di opere destinate alla difesa da pericoli naturali, e prevede la pena da uno a cinque anni per chi procura il sabotaggio, ma la pena è aumentata da tre a dieci anni se per causa del danneggiamento e della caduta di valanga, si verifica un disastro, ovvero vengono coinvolte cose o persone. All'interno della stazione invernale, laddove vi sono pendii particolarmente ripidi, che possono innescare cadute di neve sulle piste sottostanti, è possibile utilizzare esplosivi al fine di bonificare le piste, ma ciò va fatto quando vi è la certezza che non vi

siano persone in tutta la zona di possibile caduta di neve. In caso contrario si presenta il caso di una valanga provocata volontariamente e fonte di danno alle persone con le assai gravi conseguenze anche sul piano della responsabilità ai sensi dell'articolo 426 C.P. che sanziona chi la valanga la provoca con deliberata volontà. Si distingue quindi la posizione assai delicata di coloro che, per difendere la sicurezza del territorio, scatenano volontariamente il collasso del manto nevoso, agendo nell'interesse della collettività e per difendere l'incolumità delle persone, essi infatti si trovano in una situazione di non punibilità per l'espressa sussistenza della specifica causa di non punibilità prevista dall'articolo 54 Codice penale che descrive la posizione di chi agisce per salvare le persone da un danno o un pericolo grave, a condizione però che il pericolo sia vero e cioè attuale e comunque non sia altrimenti evitabile con altri rimedi, quali ad esempio la chiusura temporanea della o delle piste, ed inoltre che l'intervento sia proporzionale al pericolo che si vuole evitare. E' quindi necessario che la caduta della valanga sia ben gestita nei suoi tempi e nelle sue dimensioni altrimenti non varrebbe la causa di non punibilità, anzi per espressa previsione del codice all'articolo 55 C.P. l'errore si traduce in eccesso colposo e troverebbe applicazione la fattispecie di reato di disastro colposo previsto dall'articolo 449 C.P. e punito con la reclusione da uno a cinque anni. L'utilizzo di esplosivi anche su territori innevati e per fini di bonifica rientra nelle disposizioni in materia di immissione sul mercato di esplosivi per uso civile disciplinato dal Decreto legislativo 2 gennaio 1997 n.7 recante il recepimento della direttiva CEE 93/15 per l'armonizzazione delle normative nazionali. Il relativo regolamento con DM 19/9/2001 n.272 prevede le modalità di conseguimento del diploma di fochino necessario anche per l'utilizzo di esplosivi nel trattamento dei pendii nevosi. I corsi preparatori per gli addetti al distacco artificiale delle valanghe in Valle d'Aosta sono organizzati dalla "Fondazione Montagna Sicura" istituita a Courmayeur per il lascito dell'alpinista scozzese Una Cameron. Sono anche riconosciuti i corsi "AINEVA" che con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/07/11 è divenuto l'organismo interregionale con compiti di studio della criticità dei fenomeni nevosi, realizzazione di modelli e strumenti, elaborazione di procedure di previsione. Quando invece si verifica veramente una valanga, il direttore di pista ha l'espresso compito di informare con la massima celerità la protezione civile, l'elicottero, sempre pronto al decollo nell'aeroporto di Aosta, dove ha sede la centrale operativa con guida alpina e medico di turno, è in grado di recarsi sulla località entro pochi minuti. Purtroppo la possibilità di sopravvivenza delle persone travolte dalla valanga è strettamente condizionata dalla rapidità di appropriato intervento, ma occorrono squadre di persone che devono percorrere con le sonde tutta la massa di neve caduta, individuando i luoghi di accumulo e di probabile trasporto delle persone travolte. La ricerca è favorita se lo sciatore era munito di ARVA o strumento analogo prescritto dalla stessa legge sulle piste per coloro che vogliono praticare fuori-pista, ma non è obbligatorio per gli sciatori in pista eventualmente travolti. Si stanno attualmente sviluppando tecnologie d'avanguardia che permettano di "vedere" l'interno della valanga senza intervenire sul posto, ma per il momento sono ancora importanti i cani da valanga appositamente addestrati. Cortinovis Sandro, direttore del Soccorso Alpino Valdostano, riferisce che la Valle d'Aosta dispone di venti unità cinofile, termine con il quale si intende un binomio uomo/animale espressamente istruito, formato e aggiornato. Il massimo di età consentito per iniziare il percorso con il primo cane è di massimo quarant'anni, che è anche l'età media dei conduttori attualmente in servizio presso il Soccorso Alpino Valdostano. La formazione prevede la frequenza ai corsi nazionali di base (classe A) e di specializzazione (classe B) dopo i quali il cane può iniziare a "lavorare" con il soccorso. E' anche riconosciuto il percorso di formazione francese, poiché per radicata tradizione i rispettivi

soccorsi alpini hanno da sempre collaborato. Alla prima formazione deve però fare seguito una continuità di attività ed esercizio, poiché in mancanza la prestazione sarebbe inutile e potrebbe persino disturbare l'azione delle altre unità cinofile. In Valle sono accreditati sei istruttori che oltre a prestare essi stessi la loro opera, hanno anche il compito di vigilare sull'educazione permanente dei cani, mentre un veterinario ne segue la salute e le vaccinazioni necessarie. Si tratta per lo più di guide o maestri di sci, che per la passione verso gli animali hanno voluto integrare la loro attività anche con questo impegno. L'impegno infatti non è di poco conto poiché è necessario riempire i turni di presenza di una unità in aeroporto 24 h/24h in tutti i giorni da dicembre a maggio, oltre le chiamate puntuali in caso di evento e necessità di intervento. Per una buona riuscita dell'intervento, i cani con il loro conduttore devono giungere sulla valanga prima dell'intervento dell'uomo, inoltre il rendimento di "lavoro" del cane si aggira sui 45 minuti/un'ora, dopo di che, se il problema non è ancora risolto è bene farlo riposare e sostituirlo. L'intervento certamente è retribuito, tuttavia bisogna mettere in conto che l'unità cinofila deve essere sempre disponibile e in grado di abbandonare prontamente altri impegni assunti. I cani con il loro fiuto sono in grado di indicare i luoghi di seppellimento delle persone travolte e mettono in condizione il conduttore e gli altri addetti di scavare la neve per estrarre le persone travolte. Conduttore e cane sono un binomio inseparabile in questo compito, trasportati sul luogo il più presto possibile con elicottero lavorano insieme anche con altro personale che utilizza le sonde in modo da individuare nel più celere tempo possibile i luoghi dove altri delle squadre iniziano a scavare la neve per estrarre gli infortunati, sui quali poi interviene immediatamente il medico prima ancora di procedere all'immediato ricovero nella struttura ospedaliera. La possibilità di sopravvivenza per malcapitati diminuisce drasticamente col passare dei minuti ed è quindi garantita solo se il tutto viene concluso in breve tempo. In ogni caso le ricerche non vengono interrotte sino a quando non si ha la certezza di aver sondato tutto il terreno invaso dalla valanga, soprattutto quando l'evento ha coinvolto una pista e non è dato sapere se e quante persone possono essere state travolte. E' successo proprio così nel dicembre 2010 sulle piste di Valtournenche. La valanga, che ha raggiunto la pista nei pressi della seggiovia "Bec Carré" a 2800 metri di quota, era stata causata da un accumulo di neve fresca per recente nevicata a cui aveva fatto seguito vento forte in quota con formazione di placche a vento ed instabilità del manto nevoso. Sette sciatori vennero coinvolti solo marginalmente, e tra essi uno ebbe anche bisogno di cure, si liberarono da soli, tuttavia la caduta della valanga sulla pista ha determinato comunque l'intervento del soccorso alpino, dei conduttori di cani (Guide alpine, Guardia di Finanza, Polizia) che hanno sondato per ben sei ore tutta la zona, per sincerarsi che non vi fossero vittime. I nostri amici a quattro zampe non sono considerati con il dovuto peso sul piano del diritto, mentre nella realtà e anche nella fantasia della gente alcuni di essi sono divenuti famosi e noti per il loro eroismo, come ad esempio Wolf, che in una perlustrazione sulle pendici dell'Emilius alla ricerca di un aliante disperso, non ha esitato e "buttarsi" letteralmente nella valanga che aveva travolto il suo padrone. Ben addestrato e capace è riuscito a "stare a galla" e immediatamente liberatosi dalla neve ha subito individuato e salvato il suo conduttore. Chicca di Lelio Grenier di La Thuile, che durante l'intervento sulla valanga del Pavillon continuava a riportare il suo padrone nel punto in cui già avevano individuato ed estratto una persona, e non voleva allontanarsene sinchè, dandole retta, i soccorritori hanno estratto la persona che si trovava proprio nello stesso punto, ma sotto la vittima precedentemente individuata, a dimostrazione delle buone ragioni della cagnetta. Zeus che si è reso protagonista in un riuscito salvataggio nel Biellese dove le squadre valdostane erano state chiamate per salvare alpinisti travolti dalla slavina durante una gita. I cani non ricevono altro compenso che

una carezza e un biscotto per il buon lavoro svolto, non si ribellano agli orari imposti dall'emergenza, non dimostrano alcuna paura nel trasporto aereo sul luogo, così poco naturale per un animale, sono anche capaci di salire sulle seggiovie all'occorrenza. Poche norme difendono i nostri amici a quattro zampe, i maltrattamenti sono puniti se immotivati e crudeli (articoli 544 da bis a sexies introdotti con L.20/7/2004) per contro di tutti i danni eventualmente da essi provocati ai terzi è responsabile esclusivamente il loro padrone, compresi anche quelli involontari come una zampata o un morso, o un'aggressione ad altro cane o altri eventi scongiurati solo dall'esattezza dell'addestramento continuo.

## AUTORESPONSABILITA E PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Ognuno dei momenti molto superficialmente esaminati offre spunti di riflessione sulle responsabilità che ciascun operatore o utente si assume nello svolgere la propria attività. Molteplici sono i rischi che una persona affronta nella giornata di sci come in ogni momento della propria vita, a partire da un incidente in itinere dal momento in cui lascia la propria abitazione per recarsi in montagna, a quando poi ne fa rientro. L'attenzione che ciascuno deve mettere nella preparazione accorta della gita inizia proprio da un aspetto banale come la verifica dello stato dei pneumatici dell'auto preferibilmente termiche o antineve e dalle catene a bordo, e poi nello specifico anche nella cura del materiale adatto alla giornata di sci. Salendo in funivia e facendo attenzione ai nostri vicini vediamo che pochi hanno sci curati e lamine "a posto", mentre la trascuratezza predomina e non giova alla propria sicurezza né al rispetto degli altri. Alla biglietteria non è la maggioranza delle persone che sceglie di pagare il supplemento sullo ski-pass per avere la copertura assicurativa, taluni assumono di avere già un'assicurazione personale, nessuno contesta né chiede di controllare la libera scelta dello sciatore, con tale spropositata economia, la persona non tutela sé stessa da propri danni, né dalla responsabilità per danni che potrebbe cagionare agli altri, mentre un principio di autoresponsabilità comporterebbe la scelta della copertura a vantaggio proprio e nel rispetto degli altri. Nello scegliere la località e poi le piste da percorrere lo sciatore dovrebbe cercare di conoscere le caratteristiche tecniche, mentre nella maggior parte dei casi le scelte sono dettate dalla moda o dalla qualità delle strutture alberghiere o residenziali. Nel desiderio di migliorare, ognuno dovrebbe preferire, per sé e per le persone minorenni di cui deve avere cura, la frequenza ai corsi e alle scuole di sci, in modo da migliorare le proprie capacità, con l'aiuto del maestro adatto alle proprie esigenze, mentre è dilagante il fenomeno dell'apprendimento dello sci in modo autodidatta o con l'aiuto di persona autodefinita più capace, per nulla tenendo in conto la professionalità e la garanzia che la professione può dare nella delicata fase dell'apprendimento. A un corretto e coscienzioso comportamento, giustamente corrisponde un'aspettativa di affidabilità rispetto al comportamento altrui, non solo nella circolazione sulla piste, ma anche nell'attesa legittima che tutte le strutture della stazione di sci siano efficienti e idonee, così come responsabile e coscienzioso deve anche essere il gestore della stazione, il direttore delle piste, e ogni persona secondo il proprio ruolo. Si inizia dai compiti apparentemente più banali sino alle fasi più delicate, dal più modesto assistente all'imbarco dei passeggeri sull'impianto a fune, sino al direttore di esercizio che deve badare all'efficienza e sicurezza degli impianti di risalita, e per le piste: dai pisteurs, al direttore di pista, sino alle scelte strategiche ed economiche dell'ente titolare degli impianti. Tutti questi soggetti per vari versi e aspetti sono investiti di diverse posizioni di garanzia nei confronti dell'utente. Nell'assumere il caso giudiziario il giudice che dovrà emettere la sentenza terrà conto dei precetti del diritto penale e civile, integrandoli con le normative specifiche le linee guida, queste ultime



sono necessarie anche a posteriori, nella fase di verifica del fatto e nella ricostruzione “controfattuale” al fine di valutare la colpa omissiva impropria: laddove l’operatore titolare della posizione di garanzia non abbia seguito la giusta procedura ma mettendo in atto un comportamento differente dal modello ideale abbia omesso quello doveroso e così abbia causato o concorso a causare l’evento. Ciò in particolare perché nel valutare la sussistenza della colpa nel comportamento dell’indagato, il PM prima di mandare a giudizio ed il giudice prima di emettere una sentenza di condanna dovrà ragionare in termini di certezze, quindi sulla base di ragionamenti scientifici che permettano di ricostruire le sequenze degli avvenimenti nella loro correttezza. Per contro proprio il rispetto delle normative specifiche e, ove esistenti, le linee guida, qualora rispettate dovrebbero, quando ben applicate, garantire che non si verificano incidenti, né conseguenze dannose, se poi nonostante tutto ciò avvenisse esse sono tali da scusare chi, nella posizione di garanzia, ha messo in atto tutto quanto prescritto, consigliato o imposto. Non è esente da queste conseguenze e da queste valutazioni nemmeno l’attività di soccorso, che nella nostra attuale società immaginiamo come una doverosa protezione per il cittadino in tutti i momenti in cui si trovi in pericolo e abbia necessità di aiuto. In tali casi il soccorritore si adopererà secondo quanto è corretto nella procedura da rispettare ben tenendo presente che può anche succedere di aggravare i danni e le lesioni qualora il soccorso sia mal gestito. Per ottenere la giusta efficienza le stazioni di sci devono munirsi dei presidi necessari, mantenerli e tenerli in grado di efficienza affinché siano all’occorrenza a disposizione, non disperderli quando sono necessari interventi sulle piste, sempre recuperarli dopo il ricovero dell’infortunato all’Ospedale, con la dovuta attenzione. Nella fase del soccorso, organizzato secondo precise gerarchie che forniscono ordini e dispongono compiti, è importante e non secondaria, la difesa dell’incolumità stessa dei soccorritori, incaricati ed inviati spesso in situazioni di non sostenibilità, nulla più deve essere lasciato al caso. La prevenzione deve essere il più possibile anticipata secondo una corretta applicazione del “principio di precauzione” Con il principio di precauzione di derivazione comunitaria è rafforzata la tutela della salute pubblica, già contemplata nella nostra costituzione (articolo 32 Costituzione) e contenuta nel Trattato UE con riguardo all’ambiente. Tale tutela vuole essere estesa (cfr. Comunicazione 52000DC0001) e garantita all’alto livello di protezione della salute delle persone, degli esseri viventi, dell’ambiente voluto dalla Comunità. Il principio di precauzione è di particolare e rilevante importanza in tutti i casi di valutazione dei rischi (cfr. Università degli studi di Modena “Marco Biagi” – Master I livello– Prevenzione dei rischi e sicurezza del lavoro- Safety management –anno accademico 2006/07 relatore Prof. Alberto Zini) Tale tutela prevale su qualsiasi altro interesse, anche economico, trova applicazione in tutti i comportamenti. La discrezionalità tecnica dell’operatore deve rispondere ai dati concreti, deve essere logico e non arbitrario, così potendosi attuare il principio di effettività della tutela, che il giudice, qualora investito delle questioni, potrà esaminare sotto i profili di fatto e di diritto (CEDU, Albert et LeCompte c. Belgio, par.29, 10 febbraio 1983; Obermaier c. Austria, par. 70, 28 giugno 1990). Ciò che emerge dal principio di precauzione è che l’intervento, da parte di chi è tenuto ad una posizione di garanzia, non deve tardare sino al verificarsi di un evento lesivo e mettere in atto difficoltosi salvataggi, ma deve anzi, con condotta vigile, e dunque non omissiva, porre in essere le misure necessarie a prevenire gli eventi dannosi. Tale principio non è affatto estraneo al nostro diritto, che già nel codice penale all’articolo 40 al comma secondo impone che “*non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*“, con che sancisce quali responsabilità, di natura penale conseguano a coloro che rivestono una posizione di garanzia alla quale non è lecito sottrarsi. Il principio di precauzione

ha trovato nella pratica larga applicazione in casi attinenti ad incidenti sul lavoro, e a disastri, laddove occorresse verificare le posizioni di garanzia degli amministratori degli enti locali e delle prefetture nelle materie nelle quali debbono farsi carico dell'incolumità delle popolazioni, a tutela del diritto costituzionalmente garantito della salute(cfr. caso Vajont, Trib. Belluno 20/2/1969). Il principio è assai generale ed applicabile in tutti i campi del diritto<sup>18</sup>, dalla giustizia alla salute umana, all'ambiente, alla protezione civile. La sua validità sta soprattutto nell'anticipazione della tutela ad un momento molto antecedente a quello in cui si dovesse verificare una lesione dei beni protetti, ossia a quando l'iniziativa salvifica è davvero efficace. Nel caso dei reati colposi, la cui incidenza sul piano statistico è in rapida espansione, il momento delicato a cui fare riferimento è quello in cui l'agente modello è in grado di riconoscere il pericolo e, secondo il ruolo rivestito e la condotta esigibile, ha il dovere di neutralizzarlo, ad esempio col rispetto delle normative specifiche della propria attività e sempre tenendo presente il dovere giuridico d'impedire gli eventi dannosi che potrebbero derivare agli altri per la propria condotta omissiva o commissiva. A tale principio è bene uniformarsi al fine di prevenire eventi dannosi, e proprio in questa ottica una parte importante dell'impegno sociale e giuridico va dedicata all'educazione dei giovani e all'informazione. E' infatti bene che non si siano ancora verificati incidenti o danni, ma è auspicabile che, con le doverose accortezze non si verifichino mai, ma per realizzare questo risultato occorre una sinergia a cui tutti, utenti e operatori sono chiamati, ciascuno secondo i propri ruoli, la propria cultura, e anche la propria auto- responsabilità.<sup>19</sup>



---

<sup>18</sup> Art.191- 194 TFUE e per chiarimenti il sito [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>19</sup> Per visitare le leggi e la giurisprudenza in materia di montagna e con particolare riguardo alla Valle d'Aosta è disponibile il sito [www.JusMontagna.it](http://www.JusMontagna.it)